

TURNISTI

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 7 marzo 1995

TRA

l'ENEL S.p.A., rappresentata dai Sigg.ri: dr. Masedu, dr. Laddaga, ing. Michelazzi,
ing. Pappacoda, dr. Garofoli, dr. Rizzoli,
rag. Luciani, dr.ssa Ponzi, assistiti dalla
dr.ssa Ingrosso

E

le Organizzazioni Sindacali:

- FNLE, rappresentata dai Sigg.ri: Berni e Sadocchi
- FLAEI, rappresentata dai Sigg.ri: Occhipinti, Carosi e Gallareto
- UILSP, rappresentata dai Sigg.ri: Augieri, Prati e Teatino

le Parti

richiamandosi ai principi stabiliti con il verbale di accordo 30 settembre 1994 ed in
coerenza con la proposta formulata dall'Azienda sui "Lineamenti applicativi della
normativa turnisti" di cui alla lettera prot. n. 71498/270A inviata dall'ENEL S.p.A. alle
Organizzazioni sindacali in pari data

concordano quanto segue:

1. Il testo allegato al presente verbale, di cui fa parte integrante - individuato come
"Art. 6-bis Trattamento turnisti" - costituisce la nuova disciplina contrattuale in
materia di turno.

[Handwritten signatures and initials]

2. L'anzidetta disciplina decorre dal 1° maggio 1995.

Peraltro, ai lavoratori addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, in servizio alla data del 30 aprile 1995, continua ad essere applicata per un periodo massimo di 24 mesi la normativa prevista dal C.c.l. 26 luglio 1991, fatta salva la loro facoltà di optare per la nuova disciplina anche prima di tale termine.



L'opzione va esercitata in forma scritta e il nuovo trattamento è applicato dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale l'opzione stessa viene portata a conoscenza dell'ENEL S.p.A.




Peraltro, per la prima applicazione decorrente dal 1° 5.1995, l'opzione va esercitata (in forma scritta) entro il 14 aprile 1995.



3. L'applicazione della nuova disciplina determina il superamento di tutte le disposizioni di natura normativa ed economica riguardanti specificatamente il personale turnista contenute nel C.c.l. 26.7.1991 (articoli ed allegati) non espressamente richiamate come valide nel testo del nuovo articolo 6-bis, con le eccezioni indicate nella D.V. n. 4 annessa all'articolo medesimo.

4. Le Parti si riservano di procedere alla verifica sull'applicazione della nuova normativa turnisti prima della scadenza del termine fissato per l'esercizio dell'opzione di cui al punto 2. (30 aprile 1997).

Letto, confermato e sottoscritto.

~~A~~   

Roma, 7 marzo 1995

ART. 6 bis- TRATTAMENTO TURNISTI

referimenti
precedente
normativa

1 La normativa di cui al presente articolo trova applicazione nei confronti del personale addetto a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due diurne ed una notturna).

Art. 6, 2° D.V.

2 Con la dizione "prestazioni diurne" si è inteso fare riferimento al turno del mattino ed a quello pomeridiano, ancorché questi abbiano inizio o termine in ore considerate notturne ai sensi del presente Contratto.

ORARIO DI LAVORO

Art. 3, 2°, 10° e 11° co.

3 La durata normale settimanale della prestazione del personale turnista è fissata in 40 ore e si articola in prestazioni giornaliere di otto ore ciascuna (1). In luogo della riduzione della durata settimanale della prestazione prevista a 38 ore per la generalità dei dipendenti a decorrere dal 1° luglio 1990, al personale turnista sono attribuite 20 giornate di riposo - pari a 160 ore - in ragione di anno. Tali giorni di riposo dovranno essere fruiti in luogo di giornate di disponibilità, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze del servizio.

[Handwritten signatures and initials]
A. ~~_____~~ *[Signature]*
F. ~~_____~~ *[Signature]*
M. ~~_____~~ *[Signature]*
P. ~~_____~~ *[Signature]*
S. ~~_____~~ *[Signature]*

(1) Con la prestazione in turno sono incompatibili gli istituti del part-time e dell'orario flessibile.

ARTICOLAZIONE DEGLI SCHEMI DI TURNO - SOSTITUZIONI

4 In relazione alla durata settimanale dell'orario di lavoro di cui al precedente comma ogni posizione di turno è coperta da 6 turnisti che si avvicinano in prestazioni alternate antimeridiane, pomeridiane e notturne. Art. 3, 7° D.V., 1° co. Art. 3, 12° D.V.

5 Gli schemi di turno, da concordarsi in sede locale, oltre ad osservare quanto previsto in materia dalle altre disposizioni contrattuali, devono rispettare le seguenti condizioni:

- due prestazioni previste dal piano di turno non possono essere intervallate da sole otto ore di riposo;
- fra due riposi settimanali non può essere prevista una sequenza di più di sei giorni lavorativi consecutivi;
- il riposo settimanale deve essere realizzato con la previsione di 32 ore consecutive di riposo.

6 Nel rispetto delle anzidette condizioni, gli schemi di turno devono assicurare, per quanto possibile, la consecutività del sesto giorno non lavorato e del riposo settimanale.

Art. 3, 7° D.V., 5°

7 Lo schema di turno, inoltre, deve essere tale da facilitare la concreta attuazione degli interventi di formazione ricorrente di cui alla lettera B) dell'art. 25.

co.,

Art. 3, 7° D.V., 2° co.

8 L'attività in turno comporta l'impegno per i turnisti ad entrare in turno ogni qualvolta necessario in sostituzione di eventuali turnisti assenti, salvo i casi eccezionali di assenze di lunga durata (ad esempio: servizio militare di leva; aspettativa).

Art. 3, 7° D.V., 3° co.

9 Lo schema di turno deve individuare, tra i lavoratori facenti parte di una medesima linea di turno, o di linee di turno parificate ove si realizzi l'intercambiabilità, quello chiamato a rendersi rintracciabile per far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvisate e/o imprevedibili per garantire in ogni condizione la continuità del servizio.

ABOLITO Art. 3,
7° D.V., 4° co. e
lettera pag. 197 C.c.l.
21.2.1989.
Testo 30.9.94

10 La rintracciabilità va prevista nei limiti strettamente necessari, valutati, in linea di massima, in una settimana (compreso il sesto e il settimo giorno) su sei.

RM
10
10

21

TRATTAMENTO ECONOMICO

11

Per i lavoratori di cui al presente articolo è previsto il seguente trattamento:

a) indennità oraria di turno:

tale indennità, pari al 46% del valore orario del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza, è corrisposta per ogni ora di effettiva prestazione ordinaria in turno (con esclusione quindi delle prestazioni in "disponibilità");

b) indennità ore notturne in turno:

tale indennità, pari al 76% del valore orario della retribuzione, è corrisposta per ogni ora di effettiva prestazione ordinaria notturna in turno (e sostituisce i precedenti trattamenti - 35% e 15% - per ore notturne in turno di cui al comma 7 dell'art.6 C.c.l. 26.7.1991);

c) indennità ore ordinarie domenicali:

tale indennità, pari al 70% del valore orario del minimo tabellare, è corrisposta per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di domenica in relazione allo schema di turno;

d) compenso per sovrapposizione di orario di lavoro in occasione del cambio turno per scambio consegne:

per detto compenso, da erogarsi per ogni effettivo cambio turno al turnista smontante, sono confermate le misure in atto per ciascuna qualifica.

Le indennità di cui alle lettere a), b), c) nonché il compenso di cui alla lettera d) sono tra loro cumulabili.

Per quanto concerne l'indennità oraria di turno di cui alla lettera a) del precedente comma 11 si precisa che essa sostituisce i seguenti trattamenti previsti nel C.c.l. 26.7.1991:

- indennità turno mensile in percentuale di cui all'art.6, 10° co., lettera a);
- indennità mancato godimento riposo fisiologico di cui all'art. 3, D.V. n. 7, 6° comma;

Art. 6, 10° co., lett. a) e 13° co.
Art. 27.

Art. 6°, 7° e 13° co.
Art. 27.

Accordo turnisti,
punto 6, 1° e 3° co.

Accordo turnisti,
punto 4, 1° e 2° co.

Testo 30.9.94.

IFE 100%
u211

u211

u211

u211

u211

13

12

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

- indennità per mancato godimento della domenica una volta ogni 4 settimane di cui all'art. 5, 7° comma;
- indennità per mancato preavviso spostamento riposo settimanale di cui all'art. 5, 6° comma;
- indennità per coincidenza del riposo compensativo in giorno festivo infrasettimanale di cui all'art. 5, 6° comma;
- indennità di reperibilità di cui all'art. 4;
- l'indennità ore viaggio 150% di cui all'art. 4, 12° comma, punto 1;
- il "rimborso spese telefoniche a personale reperibile" di cui alla lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali del 1° dicembre 1979 (allegata al C.c.l.

26 luglio 1991 pagg. 183 e 184).

L'indennità oraria di turno nonché i permessi aggiuntivi di cui all'art. 40, comma 13 sono previsti a fronte e a compensazione del complesso dei disagi sul piano personale, familiare e sociale che la esecuzione del lavoro in turno continuo avvicendato comporta rispetto alla normale condizione dei lavoratori che prestano la loro opera con costanza di orario nei giorni feriali della settimana, quali ad esempio i disagi derivanti da:

- l'alternanza dell'orario di lavoro giornaliero;
- l'impegno ad entrare in turno e a cambiare linea di turno ove ciò sia richiesto dall'organizzazione del lavoro e comunque ogni qualvolta necessario in sostituzione di turnisti assenti;
- l'impegno derivante dalla necessità di essere rintracciabile per sostituzioni improvvise e imprevedibili;
- la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e la non coincidenza con il sabato del sesto giorno settimanale non lavorato;
- l'eventualità che fra due giorni di "riposo settimanale" intercorrano più di sei giorni di calendario (ancorché intervallati dal "sesto" giorno non lavorato);
- la mancata consecutività dei predetti due giorni (sesto giorno e riposo settimanale) e la loro cadenza in giorni variabili nelle diverse settimane anche se prefissati nello schema di turno;
- la mancata libertà nelle giornate festive cadenti nel turno di lavoro;
- l'eventualità dello spostamento del giorno di riposo settimanale prestabilito;

Allegato lettera
15.11.1984.
Il parte

Handwritten signatures and initials:
Pelle
M
A
199

Handwritten signature:
Pelle

la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro durante la prestazione in turno con la conseguente impossibilità o, quantomeno, maggiore difficoltà di usufruire di determinati istituti contrattuali (ad esempio: assemblee in orario di lavoro; permessi; mancata libertà nelle ore pomeridiane, coincidenti con la prestazione in turno, nelle giornate di cui al comma 8° dell'art. 5);
i maggiori vincoli nella programmazione delle ferie;
le maggiori difficoltà nell'utilizzazione dei mezzi pubblici in relazione agli orari di turno;
l'incertezza di avere il cambio turno nell'orario previsto;
i tempi di prolungamento dell'orario in occasione del cambio turno.

Il compenso per sovrapposizione di orario di cui alla lettera d) del precedente comma 11 non viene erogato se riferito a periodo coperto da prestazioni straordinarie richieste, in via eccezionale, per far fronte ad imprevedibili esigenze di servizio che, ovviamente, daranno luogo alla corresponsione del trattamento contrattuale previsto per il lavoro straordinario.

Ai lavoratori che siano chiamati a sostituire personale turnista ovvero ai quali venga richiesto di far parte di turni occasionali (es. provvisori o di sostegno), viene corrisposto lo stesso trattamento di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d); ai lavoratori inseriti in turno per finalità addestrative in affiancamento alle posizioni dei titolari vengono riconosciute le indennità di cui alle lettere a), b) e c).

Nei casi di corresponsione del compenso per lavoro straordinario, ivi compreso quello di cui all'art. 6, 5° comma lettera b), non si dà luogo al trattamento turnisti come sopra specificato.

Quanto sopra opera anche nel caso di lavoro prestato in giorno di riposo settimanale con diritto al riposo compensativo.

Il lavoratore turnista chiamato a fornire prestazioni in turni o giornalieri superiori a quelle previste dal piano di turno o dall'orario settimanale di lavoro, ha diritto al rimborso delle spese che eventualmente sia costretto a sopportare in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto in relazione al suo piano di turno od al normale orario settimanale.

Accordo turnisti
punto 4, 3° co..

Art. 6, 11° co.
e 7° D.V.

Lettera pag. 198

Art. 6, 17° co.

Art. 5, D.V. n. 2

Art. 3, 8° D.V, 1° comma.

01/11/12
Rosa
A1
M


P

SOSPENSIONE ATTIVITA' IMPIANTO

Art. 6, commi 14 e 15

21

Testo 30.9.94

Nell'ipotesi in cui venga sospesa l'attività della centrale o del gruppo vanno stabiliti presidi di turno ridotti adeguati alle esigenze tecniche. Il trattamento turnisti è dovuto esclusivamente ai lavoratori comandati in detti presidi e vanno pertanto stabiliti localmente criteri di rotazione tra tutti i lavoratori interessati, a modifica temporanea dei piani di turno vigenti.

22

Rivisto testo 30.9.94

Nel caso di sospensione dell'attività della centrale o del gruppo cui sono addetti, ai lavoratori non utilizzati in attività di turno, in servizio alla data del 30 aprile 1995, viene riconosciuto, a garanzia, l'importo mensile di cui al precedente comma 20: nella misura intera per i primi tre mesi di sospensione e in misura pari al 35% dal quarto mese in poi, misura quest'ultima da erogare in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio, semprechè non si verificano le condizioni per la disattivazione della centrale o dei gruppi con eliminazione dei turni e riutilizzazione degli addetti.

23

(Nuovo comma)

Ai lavoratori divenuti turnisti successivamente al 30 aprile 1995 viene riconosciuto per i primi 3 mesi di sospensione dell'attività dell'impianto, un importo mensile, non rivalutabile, pari all'indennità 11% più la miglioramento del 35% ore ordinarie notturne (nella media delle ore previste dal piano di turno in vigore al 30 aprile 1995 presso l'impianto) calcolate, convenzionalmente, sul minimo della categoria B1s e della relativa indennità di contingenza in atto alla stessa data del 30 aprile 1995. Tale importo è ragguagliato ad anno e tiene conto del trattamento in 13a e 14a mensilità. A partire dal 4° mese in poi tale importo - da erogare in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio - viene riconosciuto nelle seguenti misure: 7%, 14%, 21%, 28% e 35% a seconda che il turnista abbia maturato un'anzianità in turno rispettivamente di 1, 2, 3, 4 e 5 (o più) anni interi.







MENSE

Accordo turnisti, punto 5

24 Al personale turnista addetto alle centrali nucleogeotermoelettriche ed alle miniere verrà fornito - su presentazione del "buono mensa" - un pasto per i turni del mattino e del pomeriggio, nonché un "cestino ristoro" per il turno di notte, da consumare sul posto di lavoro.

25 Negli altri impianti della produzione e della distribuzione, ove il servizio mensa sia già in atto, verrà consentito anche al personale turnista l'accesso alla mensa alla fine del turno del mattino e prima dell'inizio del turno pomeridiano, nel rispetto delle convenzioni in atto e compatibilmente con l'orario di funzionamento della mensa stessa o di apertura degli esercizi convenzionati.

26 Le estensioni di cui sopra non comporteranno conseguenti variazioni delle quote di addebito del costo mensa a carico del lavoratore.

27 Quanto sopra lascia impregiudicata la possibilità di concordare localmente - in applicazione dell'art. 50 C.c.l. - l'istituzione di nuove mense e, nei congrui casi, la fornitura di un "cestino ristoro" da consumare sul posto di lavoro durante il turno di notte.

TRATTAMENTO A SEGUITO DI CAMBIO MANSIONI


Accordo turnisti, punto 1

28 Fermo restando il rispetto delle procedure di cui all'art. 48 del vigente C.c.l., l'ENEL si impegna a fornire con notevole anticipo alle Organizzazioni sindacali competenti notizia della necessità di procedere a modifiche organizzative e/o ristrutturazioni, le cui attuazioni determinino soppressione di posti di lavoro con conseguente uscita dal turno dei lavoratori che occupino tali posti.









29

Ai lavoratori turnisti, qualora escano dal turno per soppressione dei relativi posti a seguito di modifiche organizzative e/o di ristrutturazioni, viene corrisposto un "assegno ad personam" in cifra determinato dal seguente calcolo: 25% del valore orario del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza per la media mensile di ore previste dal piano di turno più 55% del valore orario della retribuzione individuale del lavoratore per la media mensile di ore notturne previste dal piano di turno.

Testo 30.9.94.

30

Ai lavoratori turnisti nel caso in cui siano costretti ad uscire dal turno per una delle seguenti altre cause:

- infortunio o malattia professionale che dia titolo a rendita da parte dell'INAIL;
- malattia presuntivamente considerata professionale che dia titolo ad indennizzo in forza della copertura assicurativa di cui al 6° comma dell'art. 40 C.c.l.;
- malattia che dia titolo ad indennizzo in forza della copertura assicurativa di cui alla D.V. n. 1 annessa all'art. 40 del presente Contratto;
- malattia che determini la definitiva inidoneità al lavoro in turno (l'accertamento su tale definitiva inidoneità verrà effettuato, su iniziativa dell'ENEL, da parte di Ente pubblico o Istituto specializzato di diritto pubblico);

Testo 30.9.94.

31

viene corrisposto un "assegno ad personam" in cifra determinato dal seguente calcolo: 25% del valore orario del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza per la media mensile di ore previste dal piano di turno.

Detti assegni non rivalutabili - calcolati proporzionalmente alla durata della percezione della indennità di turno (fissa mensile e/o oraria) negli ultimi 10 anni precedenti l'uscita dal turno (1/10 per ogni anno intero di percezione) - vengono corrisposti per 12 mensilità. I relativi importi vengono assorbiti, sino a concorrenza, a seguito del verificarsi di incrementi retributivi dovuti a passaggio di categoria o ad attribuzione di livelli di funzione per i quadri. Inoltre, vengono assorbiti o conguagliati con il nuovo trattamento turnisti o semiturnisti che dovesse competere all'interessato qualora venisse successivamente utilizzato in attività di turno.

1/3
D. 10/1/94


AVVICENDAMENTO

32

L'ENEL, al fine di agevolare l'avvicendamento previsto nel 12° comma dell'art. 40 e nel contempo al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse di personale, consente ai lavoratori che abbiano compiuto almeno 15 anni di attività in turno continuo avvicendato di partecipare ai corsi di formazione previsti nei programmi da attuarsi in sede compartimentale per le attività aziendali per cui ciascuno dimostri - in un colloquio preliminare - di possedere le necessarie caratteristiche attitudinali. Le modalità di tali partecipazioni sono definite localmente, facendo salva la compatibilità con le esigenze del servizio e comunque entro il limite massimo di 40 ore annue, procurando che a ciascuno degli interessati sia offerta la partecipazione ad almeno un corso nell'arco di un triennio (2).

33

Il lavoratore che abbia partecipato alle suddette azioni formative e che abbia compiuto 18 anni di attività in turno (3) può essere assegnato a posti vacanti di pari categoria e comportanti l'espletamento di attività specificamente attinenti con le azioni di formazione svolte. L'assegnazione del posto avviene in "esclusione dalla scelta", con collocazione nel punto 4) del 24° comma dell'art. 24 C.c.l.; peraltro l'assegnazione è subordinata ad un accertamento di idoneità professionale avente le stesse caratteristiche di cui all'art. 24 C.c.l., comma 3°. A tale accertamento partecipano, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei lavoratori, da scegliere fra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, avuto riguardo al criterio della maggiore rappresentatività.



(2)

In materia si vedano anche le lettere dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali riportate alle pagg. 310 e 311 del C.c.l. 1989.

(3)

Ai fini del computo del periodo di 18 anni per l'avvicendamento di cui al comma 12° dell'art. 40 C.c.l. vanno utilmente considerati anche i periodi trascorsi in turno da parte degli interessati in qualità di addetti ad attività di addestramento specialistico ed assistenza all'estero (PASSAE).





34 Al lavoratore così avvicendato viene applicato il trattamento previsto al comma 30 ("trattamento a seguito di cambio mansioni"). Lo stesso trattamento compete altresì al lavoratore che abbia maturato almeno 15 anni di attività in turno continuo avvicendato e che esca dal turno in quanto assegnatario di un posto a seguito di selezione per concorso interno od in applicazione del 18° comma dell'art. 24.

35 Qualora nella stessa unità produttiva si verifichi una concentrazione di domande di avvicendamento di un numero elevato di lavoratori ovvero di lavoratori aventi identica qualifica, l'ENEL si riserva di graduare nel tempo, in relazione alle esigenze del servizio, l'applicazione ai singoli interessati della disciplina prevista nel presente paragrafo, dando la precedenza ai lavoratori con maggiore anzianità in turno; a parità di tale condizione, a quelli con maggiore anzianità di servizio e, a parità delle due precedenti condizioni, ai lavoratori con maggiore età.

DECORRENZA NUOVA NORMATIVA E FACOLTA' DI OPZIONE

36 La presente normativa turnisti decorre dal 1° maggio 1995.

Testo 30.9.94.


37 Peraltro ai lavoratori turnisti in servizio alla data del 30 aprile continua ad essere applicata, per un periodo massimo di 24 mesi, la normativa prevista dal C.c.l. 26 luglio 1991, fatta salva la loro facoltà di optare per il presente trattamento anche prima di tale termine. L'opzione va esercitata in forma scritta e il nuovo trattamento è applicato dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale l'opzione stessa viene portata a conoscenza dell'ENEL.

38 Trascorso il predetto periodo di 24 mesi, il presente trattamento è applicato in via generalizzata, ferma restando la norma di garanzia di cui al comma 20.









DICHIARAZIONE A VERBALE

1) Abolizione dei trattamenti economici di cui al 13° comma. Nonostante l'abolizione dei trattamenti economici, non più corrisposti in quanto ricompresi nella determinazione della indennità oraria di turno di cui alla lettera a) dell'11° comma del presente articolo, l'ENEL si impegna al rispetto, di norma, dei seguenti criteri:

Art. 3, 7° D.V., 6° co.

- l'intervento del dipendente per sostituzione di lavoratore del turno di notte va realizzato in modo da garantire un adeguato riposo fisiologico di almeno 10

Art. 5, 6° co. e D.V. n.3

ore;

- i lavoratori, in caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, vanno informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso;

Art. 5, 6° co.

- il nuovo giorno di riposo compensativo non deve cadere in giorno festivo infrasettimanale;

Art. 5, 7° co.

- il giorno di riposo viene a cadere di domenica per lo meno una volta ogni quattro settimane.

Laddove, in via eccezionale, non risultasse possibile il rispetto dei criteri sopra indicati l'ENEL si impegna a realizzare una equa ripartizione delle correlate prestazioni tra tutti i lavoratori in turno.

2) Trattamento di fine lavoro. Le Parti convengono che il trattamento di cui al comma 11, lettere a), b), c) e d) del presente articolo ovvero l'importo a garanzia di cui al comma 20 entrano a far parte della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e si aggiungono all'elenco previsto all'art. 44, comma 3 del C.c.l. 26.7.1991 in sostituzione dei trattamenti assorbiti (A).

Dallo stesso elenco dell'art. 44 va ovviamente deprezzato quanto segue: indennità mancato preavviso turno notturno (art. 3 C.c.l., settima Dichiarazione a Verbale); indennità per riposo compensativo coincidente con giorno festivo infrasettimanale (art. 5 C.c.l., 6° comma); indennità per mancato preavviso spostamento riposo settimanale (art. 5 C.c.l., 6° comma); indennità per mancato godimento del riposo domenicale una volta ogni 4 settimane (art. 5 C.c.l., 7° comma); indennità pari al 35% della retribuzione oraria per le ore notturne in turno (art. 6 C.c.l., 7°, 13° e 14° comma); indennità pari al 15% della retribuzione oraria per le ore notturne in turno - 7% per il periodo

F. 11

3) Mensilità aggiuntive. Le Parti convengono che, con riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive di cui all'art. 43, D.V. n. 2, costituita dagli elementi indicati nell'art. 44 del C.c.l. 1° agosto '79, "...l'indennità in percentuale di cui al 10° comma art. 6, nonché quella pari alla maggiorazione del 30% della retribuzione oraria per le ore notturne (quest'ultima nell'importo medio mensile percepito dall'interessato a tale titolo nelle ultime 6 mensilità di retribuzione)..." devono intendersi sostituite da "...indennità oraria di turno e indennità ore notturne in turno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del presente articolo (ovvero importo a garanzia di cui al comma 20), nell'importo medio mensile percepito a tale titolo nelle ultime sei mensilità di retribuzione".

4) Disposizioni in materia di turnisti. Le Parti si danno atto che con la disciplina di cui al presente articolo sono superate tutte le disposizioni di natura normativa ed economica, riguardanti specificatamente il personale turnista, contenute nel fascicolo contrattuale (articoli ed allegati) non espressamente richiamate come valide nel testo del presente articolo, con le seguenti eccezioni:

- art.5, comma 9 e D.V. n.1 (Libertà ore pomeridiane)
- art.5, comma 10 (1/26 per coincidenza riposo con festività)
- art.31, commi 8, 9 e 10 (indennità conduzioni di generatori di vapore)
- art.31, comma 11 (indennità centrali nucleogeotermoelettriche di nuova costruzione)
- art.31, commi 22, 23, 24, 25 (indennità patenti, ecc.)
- art.39 e 40 (tutele dell'ambiente e delle condizioni di lavoro)
- accordo sindacale nazionale 27.7.1978 (avvicendamento Centrali nucleotermoelettriche (5))
- accordo sindacale nazionale 12.11.1991 (sciopero)
- accordo sindacale nazionale 30.09.1994 (permessi sindacali)

1°1.1989 - 31.12.1989 (art. 6 C.c.l., 7° comma): indennità turno in percentuale sul minimo di stipendio o paga e sull'indennità di contingenza (art. 6 C.c.l., 10°, 11°, 14° e 15° comma).

Per quanto riguarda l'avvicendamento dei turnisti addetti a Centrali nucleotermoelettriche (art.40, commi 7, 8 e 9) vale la disciplina contenuta nell' accordo sindacale nazionale, con la precisazione che - al fini della determinazione dell'assegno ad personam - vanno applicati i criteri di cui al comma 28 del presente articolo, relativamente all'indennità oraria di turno ed all'indennità ore notturne in turno.



(5)

Allegati: pag. 226
Allegati: pag. 231
Allegati: pag. 265
Allegati: pag. 310 e 311

~~A. [scrittura illeggibile]~~
Pellorosa
Muller
[scrittura illeggibile]
[scrittura illeggibile]
[scrittura illeggibile]

Classificazione nell'area produzione
Qualifiche e inquadramenti impianti idroelettrici di trasformazione.
.... addetti in possesso di patenti
(avvicendamento)

[scrittura illeggibile] P1
[scrittura illeggibile]